



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2000
Ripubblicato dal 15.12.2000 al 30.12.2000

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Art. 1 Finalità

Il Centro Diurno Integrato (per brevità di seguito denominato CDI) è un servizio semiresidenziale che si colloca nella rete dei servizi per anziani fra l'Assistenza Domiciliare Integrata e la RSA e che persegue l'obiettivo di allontanare il ricorso al definitivo ricovero presso un istituto assistenziale costituendosi quale reale alternativa al ricovero.

Art. 2 Sede

Il CDI si trova collocato nell'ala destra, entrando, dell'edificio, attualmente di proprietà comunale, sito in Via Gavazzeni n.22.

Art. 3 Area di utenza

Il CDI opera prioritariamente a favore dei residenti nel Comune di Ranica. In collaborazione con l'ASL e in un progetto di rete con i Comuni circostanti è concessa la possibilità di fruizione del servizio anche a persone residenti negli stessi.

Art. 4 Capienza

La ricettività del CDI è determinata in un numero massimo di 10 persone. E' tuttavia ampliabile qualora gli standards gestionali vengano adeguati a quelli previsti nel Progetto Obiettivo Anziani emanato dalla Regione Lombardia. L'ente gestore del CDI potrà mettere a disposizione , compatibilmente con le esigenze del servizio, spazi , singole prestazioni e singoli servizi del CDI a cittadini diversi dagli ospiti dello stesso.

Art. 5 Funzionamento

Il CDI funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Sono previste tre chiusure nei periodi natalizio, pasquale e di ferragosto per un totale di 4 settimane all'anno.

Art. 6 Attività

Le prestazioni ed i servizi che il centro diurno integrato può offrire sono:

- assistenza per la soddisfazione dei bisogni primari in persone non autosufficienti;
- servizio di fisioterapia rivolto a persone non autosufficienti;
- attività di animazione del tempo libero, di svago e culturali;
- servizio mensa e consegna pasti caldi a domicilio;
- prestazioni di assistenza alla persona (bagni assistiti, manicure, pedicure, lavaggio dei capelli, lavanderia, stireria, di preparazione pasti caldi per gli utenti dell'assistenza domiciliare);
- corsi di ginnastica per la terza età;

- servizio di segretariato sociale e di consulenza sulle diverse problematiche di tipo sanitario e sociale.

Art. 7 Criteri per l'ammissione al centro diurno integrato

Al centro diurno integrato possono accedere gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti siano essi soli o conviventi con il proprio nucleo familiare.

Le ammissioni al centro avvengono a seguito della richiesta scritta della famiglia o dello stesso anziano indirizzata all'ente gestore dello stesso. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato medico nel quale sia dichiarata l'inesistenza di malattie infettive che possano compromettere la vita di comunità nonché l'eventuale terapia e il quadro patologico in atto a carico dell'utente;
- scheda conoscitiva della persona con indicati i nominativi dei familiari o di altre di riferimento.

Per l'ammissione di persone provenienti da altri comuni è obbligo produrre oltre i documenti di cui al comma precedente la dichiarazione del comune di provenienza in merito all'impegno a sostenere la retta di frequenza.

Le domande di accesso dovranno essere valutate dall'equipe socio-sanitaria del CDI; ciò determina una graduatoria che forma una lista di attesa redatta dall'ente gestore del centro stesso.

L'ammissione alle singole prestazioni ed ai singoli servizi del CDI di cittadini diversi dagli ospiti avvengono a seguito di richiesta scritta all'ente gestore dello stesso, il quale in relazione alle esigenze del servizio, potrà differirne l'accesso o rifiutarne l'ammissione.

Art. 8 Modalità di accesso al servizio e dimissioni

L'ammissione al servizio avviene previa sottoscrizione dell'impegno dal parte dell'utente e/o dai familiari relativa al rispetto delle norme che regolano la gestione della struttura e al pagamento delle rette di frequenza.

La dimissione dal centro è possibile:

- su richiesta dell'utente o dei familiari;
- in caso di gravi inadempienze del regolamento della struttura.

Gli anziani ammessi al CDI non possono recare disturbo agli altri frequentatori del centro e non devono avere in corso patologie compromettenti la possibilità di condurre una vita di comunità ivi incluse alterazioni comportamentali continue e/o periodiche.

Nel caso in cui le condizioni dell'utente si alterino nel periodo di frequenza del centro, dietro motivata relazione del servizio, si procederà al suo collocamento in sede più opportuna.

Casi particolari saranno valutati dal responsabile competente del coordinamento del servizio.

Art. 9 Partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi erogati dal CDI

Le rette di frequenza dovute dagli ospiti del CDI nonché la tariffe dovute dagli utenti diversi dagli ospiti del CDI per l'accesso alle singole prestazioni ed ai singoli servizi vengono determinate annualmente dall'ente gestore, sentito il parere dell'Amministrazione comunale e sulla base dei costi di gestione del servizio.

L'ente gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, determinerà annualmente, con proprio provvedimento, sulla base di propri criteri le riduzioni da applicare alle rette nel periodo di assenza degli ospiti del centro diurno.

In caso di mancato pagamento della retta, l'ospite viene considerato automaticamente dimesso qualora non ne dia giustificata motivazione.

Nel caso si verifichi un'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di due mesi e vi siano richiedenti in lista di attesa, all'utente verrà inviata una lettera di dimissione che verrà confermata in assenza di giustificata motivazione, pur avendo lo stesso eventualmente adempiuto al pagamento della retta dovuta.

I prezzi di consumazione presso il bar per i cittadini non ospiti del CDI sono fissati dall'ente gestore del CDI dopo averli preventivamente concordati con l'amministrazione comunale.

Art. 10 Rapporti con le famiglie

La famiglia è referente fondamentale del progetto individuale attivato a favore degli utenti e come tale deve essere coinvolta nella predisposizione dello stesso e nei momenti di verifica.

Gli utenti stessi e i loro familiari possono avanzare osservazioni o proposte in merito al funzionamento del CDI dandone comunicazione scritta all'ente gestore e per conoscenza al Sindaco.

Art. 11 Personale

L'ente gestore del CDI dovrà assicurare le prestazioni e i servizi di cui al precedente art. 6 con personale avente i requisiti professionali e tecnici previsti dalla normativa regionale.

Il numero degli operatori addetti ai servizi di cui al precedente art. 6 deve essere parametrato agli standards regionali di tempo in tempo vigenti.

Art. 12 Norme finali

Il presente regolamento norma il funzionamento del CDI in conformità a quanto contenuto nel POA ed in attesa dell'emanazione del secondo piano regionale socio-assistenziale. Il presente regolamento verrà sottoposto a modifica nel caso in cui variazioni normative saranno introdotte con il predetto piano socio-assistenziale.

Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.